

ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Il giorno ... del mese di ... dell'anno 2019 con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:

Fondazione Sistema Toscana, *fondazione di diritto privato legalmente riconosciuta in house providing*, con sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Paolo Chiappini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità “**FST**”, o anche “**Committente**”)

E

... , con sede legale in ... , codice fiscale ... e partita IVA n. ... , in persona del rappresentante legale ... , nato a ... , il ... , domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominata anche soltanto, per brevità, “...”o “**Aggiudicatario**” o “**Esecutore**” o “**Appaltatore**”)

congiuntamente denominate nel prosieguo “**Parti**”

PREMESSO CHE

- FST è una fondazione in house della Regione Toscana ai sensi della L.R. 9 agosto 2016, n. 59;
- FST per far fronte ai propri fabbisogni - dunque per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi - opera nel rispetto del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice);
- il Direttore di FST ha ritenuto necessario agire, nel caso di specie, in conformità a quelle norme che il d.Lgs. 50/2016 detta per disciplinare le modalità degli affidamenti – mediante l'utilizzo delle procedure ordinarie - di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e, in particolare, gli artt. 36 comma 9 e 60 del soprascritto Codice che – in combinato disposto – stabiliscono le modalità di indizione e lo svolgimento di una procedura aperta per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice medesimo;
- la gara è stata indetta con Bando e Disciplinare pubblicati il ___ e si è conclusa con aggiudicazione del ___ divenuta efficace il ___ ;
- la procedura è stata condotta in conformità alle previsioni di legge e della *lex specialis*;
- i controlli e gli adempimenti presupposti alla stipula hanno dato esito positivo ed il Contratto può validamente essere sottoscritto;
- restano ferme e vincolanti le previsioni di cui alla *lex specialis* e relativi allegati della predetta gara, nonché gli impegni ed obblighi assunti dall'Esecutore, con la partecipazione alla gara, ivi compresi e specialmente quelli dedotti nella sua offerta tecnica ed economica;
- sono stati accertati i poteri di rappresentanza, mediante acquisizione di ___ (che resta allegato al presente atto), in capo ai soggetti che compaiono a tal fine;

TUTTO CIÒ PREMESSO, A FAR PARTE INTEGRANTE ED ESSENZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO UNITAMENTE AI SUOI ALLEGATI, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I

SOGGETTI E PARTI DEL CONTRATTO

Art. 1 - Parti contraenti

Le parti contraenti del Contratto sono la Committente e l'Esecutore. L'Esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto, deve eseguirle integralmente.

La Committente è Fondazione Sistema Toscana, che agirà per il tramite del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e del proprio personale ad esso ausiliario, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'Esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.

Art. 2 - Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni

La Committente **Fondazione Sistema Toscana** è domiciliata presso la sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale, ovvero:

- telefono 055 2719011 fax 055 489308 e-mail _____ PEC fondazione_sistematoscana@pec.it

L'Esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in _____, con i seguenti recapiti:

- telefono _____ fax _____ e-mail _____ PEC _____.

Tutte le comunicazioni tra le parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nel presente Contratto. Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC o FAX. Le variazioni non tempestivamente comunicate dall'Esecutore non avranno alcun rilievo per la Committente e le eventuali comunicazioni da essa effettuate presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti saranno comunque valide, essendo imputabile all'Esecutore la mancata conoscenza della variazione.

Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento presso la Committente

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 d.lgs. 50/2016, è Francesca Chiocci (f.chiocci@fst.it) reperibile presso la Sede legale della Committente.

Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione del Contratto, è Francesca Chiocci (f.chiocci@fst.it).

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto ha il compito di:

- i. verificare la congruità e la correttezza dell'operato dell'Esecutore tramite i SAL prodotti;
- ii. contestare, in forma scritta (cfr. infra art. ...), ogni ritardo/ inadempimento dell'Esecutore.

Art. 5 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, nei rapporti con la Committente, il legale rappresentante dell'Esecutore con la sottoscrizione del presente atto nomina quale direttore tecnico e **Responsabile del Contratto** presso lo stesso Esecutore il proprio dipendente/procuratore/delegato signor _____ e lo delega e autorizza ad agire in nome e per conto dell'Esecutore medesimo, ai fini dell'esecuzione del Contratto e precisamente a:

- i. ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione;
- ii. trasmettere ogni tipo di comunicazione alla Committente;
- iii. redigere (e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto), i vari SAL;

Contestualmente gli conferisce i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la Committente e ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'Esecutore indica qui di seguito, riguardo al direttore tecnico responsabile:

dati anagrafici _____

il recapito fax _____

recapito telefonico _____ mobile _____

e-mail _____ PEC _____

Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata di esso, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'Esecutore, così come Fondazione Sistema Toscana ha diritto a far allontanare dall'area di scarico il personale dell'Esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti. Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'appalto, l'Esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Fondazione Sistema Toscana.

Art. 6 - Subappalto e avvalimento

Si applicano tutte le previsioni ed i limiti di cui al D.lgs. 50/2016.

La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

PARTE II

CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 7 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni

La sottoscrizione del contratto di appalto implica per l'Esecutore:

- i. dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali
- ii. assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella *lex specialis* della gara di cui è risultato Aggiudicatario ed alla propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i predetti documenti ed ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:

- i. specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
- ii. modalità e tempi di intervento;
- iii. previsioni adempimenti obblighi e oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per l'ipotesi di futura abrogazione del d.lgs. 50/2016, le norme dello stesso richiamate nel presente Contratto e nei relativi allegati, nonché quelle comunque applicabili, si intendono integralmente trascritte e comunque continueranno ad avere efficacia nei rapporti tra le parti. Ferme le eventuali previsioni di legge inderogabili che dovessero sopravvenire sull'eventuale regime transitorio e/o sul necessario adeguamento degli atti contrattuali alle nuove normative.

L'obbligo generale di osservanza di tutte le norme (di legge, regolamentari, attuative del d.lgs. 50/2016, connesse) vigenti si intende esteso a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione del presente contratto, se applicabili, ancorché qui non richiamate.

La sottoscrizione del presente contratto di appalto da parte dell'Esecutore equivale, inoltre, a sua dichiarazione:

- i. di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'accordo stesso che possano influire sull'esecuzione del contratto stesso;
- ii. di aver giudicato, nel formulare la propria offerta, i prezzi equi e remunerativi, in considerazione del fatto che in essi si intendono già compresi e remunerati tutti gli oneri e obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'Esecutore durante l'esecuzione del contratto di appalto non potrà quindi eccepire, neppure al fine di ottenere dilazioni sulle tempistiche di intervento o incrementi di qualsivoglia natura nel corrispettivo, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 8 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore

L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.

Assume, altresì, tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini che Fondazione Sistema Toscana potrà rivolgergli.

L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata del contratto, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da Fondazione Sistema Toscana e a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati, che si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte di Fondazione Sistema Toscana) termini essenziali e inderogabili in linea con quanto previsto e

accettato nei documenti di gara (Disciplinare, Capitolato tecnico, Offerta Tecnica ed Economica). La mancanza di forma scritta e sottoscritta, priva di consistenza ed efficacia giuridica e contrattuale ogni possibile atto o comportamento, anche per fatti concludenti, che possa astrattamente far presumere prorogati termini o modificate altre condizioni contrattuali che comunque resteranno ferme ed immutate tra le parti fino a quando non risultino modificate con atto scritto e sottoscritto dalla Committente.

L'esecutore è obbligato, entro 90 giorni, a presentare un progetto tecnologico, operativo e organizzativo relativo al Lotto 2, pena la applicazione delle penali.

Art. 9 - Obblighi preliminari e continuativi

L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.

L'Esecutore, a richiesta della Committente, è tenuto a comunicare a richiesta di Fondazione Sistema Toscana i nominativi (e a richiesta altresì le matricole Inps ed ogni ulteriore informazione necessaria ad identificare le persone, la loro posizione in azienda, la condizione lavorativa, il trattamento normativo contributivo e retributivo dovuto e quello effettivamente praticato) di tutti i lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'esecuzione, anche con specifica indicazione dei giorni e delle ore di presenza, nonché delle attività da essi rispettivamente ed effettivamente eseguite (e del CCNL ad essi applicabile), ai fini dell'esecuzione della fornitura.

A richiesta della Committente, prima della stipula del presente contratto, l'Esecutore è obbligato a fornire a Fondazione Sistema Toscana tutta la documentazione aziendale inerente alle misure adottate a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'esecuzione, nonché a prestare ogni forma di collaborazione utile alla integrazione della predetta documentazione con quella fornita da Fondazione Sistema Toscana secondo le previsioni di cui al d.lgs. 81/2008. In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione degli ordini consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico dell'Esecutore le spese aziendali ai predetti fini.

In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai fini dell'esecuzione degli ordini si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico dell'Esecutore ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.

Art. 10 - Tutela dei lavoratori

L'Esecutore è obbligato ad erogare tutte le prestazioni oggetto del contratto di appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'Esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.

L'Esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'Appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme. Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni Fondazione Sistema Toscana potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva e dandone notizia alle competenti Autorità.

Fondazione Sistema Toscana è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle relative previsioni di legge e regolamentari. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno i termini per il pagamento, con la conseguenza che non potranno maturare gli interessi legali o moratori, fino a positiva definizione delle procedure medesime.

Fondazione Sistema Toscana potrà in ogni momento chiedere all'Esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Fondazione Sistema Toscana provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva dell'Esecutore.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l'Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.

Per le sospensioni dei termini di pagamento di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni a Fondazione Sistema Toscana né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni. Le eccezioni se opposte e le domande se proposte, anche tramite eventuali riserve in corso di esecuzione, si intenderanno inammissibili e la Committente dovrà respingerle integralmente ed automaticamente.

Art. 11 - Obblighi contrattuali della Committente.

L'Esecutore, ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana n.38/07, dovrà comunicare immediatamente a FST qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Esecutore non potrà apportare modifiche al contratto.

FST si riserva la facoltà di richiedere la variazione delle modalità tecniche richieste per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per questa Committente o l'Esecutore e la modifica non alteri la natura generale del presente contratto. L'Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna all'esecuzione delle attività alle medesime condizioni pattuite, mantenendo il medesimo livello qualitativo/gestionale.

FST, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di seguito descritte (cfr. *infra* **Parte IV**) fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, si riserva di imporre all'Esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In questo caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Lotto 1 e del Lotto 2, secondo le indicazioni impartite dalla Committente.

Tutte le operazioni previste in questa commessa devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

PARTE III CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Art. 12 – Durata del Contratto, opzioni e rinnovi

Il presente contratto di appalto di servizi (escluse le eventuali opzioni) ha la durata di 12 (dodici) mesi consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione contratto. Il contratto di appalto, in ogni caso, si risolverà automaticamente alla data del _____, termine ultimo previsto per il completamento delle attività descritte *infra* **Parte IV** a seguito del buon esito del collaudo e della consegna del prodotto, comprensivo di debugging e testing nel rispetto del cronogramma concordato.

In relazione al Lotto 1: l'Esecutore produrrà un primo prototipo del portale e disegnerà progettualmente i servizi da realizzare e quelli da integrare (servizio secondario). Il Redattore Incaricato (RI) produrrà un piano di azione per il supporto editoriale al sito per l'intera durata del servizio (12 mesi successivi al collaudo).

Il servizio principale dovrà essere completato in 90 giorni. Il servizio secondario dovrà essere completato in 180 giorni.

In relazione al Lotto 2: sulla base delle indicazioni della FST, produrrà la progettazione fino a giungere, entro 90 giorni, alla eventuale approvazione definitiva della stessa.

Una volta approvata, l'Esecutore dovrà realizzare l'attività, coerente con gli obiettivi da raggiungere, in 12 mesi successivi alla approvazione del progetto da parte di FST, considerando che una verifica rilevante per il proseguo dell'attività sarà compiuta entro il 31/12/2019. Si precisa che il Lotto 2 non prevede nessuna remunerazione se non si giunge alla approvazione del progetto completo (tecnologico, organizzativo ed operativo) che sviluppa il concept presentato in sede di gara come offerta tecnica. Analogamente agli appalti integrati, l'approvazione del progetto esecutivo è preliminare all'avvio effettivo della realizzazione e, pertanto, la mancata approvazione del progetto non comporta nessuna responsabilità contrattuale per la Fondazione Sistema Toscana.

La motivazione di questa caratteristica contrattuale risiede in due aspetti della presente procedura:

- 1 il Lotto 2 è relative a un servizio fortemente innovativo sia nel concept che nella sua eventuale definizione, viste le risorse disponibili. Per questo non si richiede alle imprese di elaborare un progetto nell'ambito della gara (ma solo un concept) in quanto lo sforzo progettuale rischierebbe di essere sproporzionato rispetto al rischio di una eventuale non esecuzione;
- 2 l'approvazione del progetto dovrà coinvolgere sia la Regione Toscana (in quanto coordinatore delle attività dei siti Unesco) sia la comunità dei gestori dei siti Unesco. Infatti, per quanto questi soggetti siano stati coinvolti nell'elaborazione del Capitolato e del Disciplinare di gara, non si può garantire che, alla fine della procedura di valutazione, si giungerà ad una validazione del progetto esecutivo che uscirà dal concept presentato.

Di seguito riportiamo il prospetto con le tempistiche:

ID	Risultato	Data
R.1	Aggiudicazione	
R.2	Riunione di kick-off id progetto presso il committente	in data _____
R.3	Consegna del sito, collaudo, debugging e testing	Entro _____
R.4	Manutenzione correttiva	12 mesi da R.3

L'**Aggiudicatario** si impegna ad eseguire, entro tale termine, le prestazioni sopra descritte, nonché quelle dedotte o deducibili nel presente Contratto.

FST si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'**Aggiudicatario** (o agli aggiudicatari), **nei successivi tre anni dalla stipula del contratto di appalto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento**, come di seguito indicati:

- **Lotto 1 per una durata pari a 12 (dodici) mesi per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 35.000,00 (Trentacinquemila/00) oltre iva;**
- **Lotto 2 per una durata pari a 12 (dodici) mesi per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00) oltre iva.**

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso di evento imprevisto o modificazione tecnologica. Si precisa che qualora si verificasse tale evenienze si applicheranno gli stessi prezzi, quando possibile, e che si negozieranno nuovi prezzi per nuovi servizi, considerando comunque le soglie previste dalla norma.

FST si riserva di attribuire all'aggiudicatario servizi integrativi e aggiuntivi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e/o lettera c) per il potenziamento del servizio. Questo ulteriore incarico sarà oggetto di un contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle oggetto del precedente e principale appalto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è per il:

- **Lotto I pari ad € 105.000,00 (centocinquemila/00) oltre iva;**
- **Lotto II pari ad € 60.000,00 (sessantamila/00) oltre iva.**

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte di **FST** si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

In relazione alle modifiche ai contenuti del presente contratto, durante il periodo della sua efficacia, si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell'Aggiudicatario]

Art. 13 - Finalità e contenuto del Contratto di appalto.

Finalità del presente contratto sono la realizzazione del web visitor center integrato per i Siti Unesco della Regione Toscana, nel completo rispetto delle normative vigenti.

Il presente Contratto detta le condizioni alle quali l'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto di entrambi i Lotti.

Le previsioni del presente contratto sono integrate dalle previsioni degli altri documenti di gara progettuali e contrattuali (Capitolato Tecnico) inerenti ai entrambi i Lotti.

L'Esecutore è tenuto al rispetto di tutto quanto dedotto, oltre che nel presente Contratto, anche:

- i. nella *lex specialis* di gara e nei documenti ad essa allegati, che l'Aggiudicatario ha integralmente e incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara rinnovando la predetta accettazione con la sottoscrizione del presente atto;
- ii. nell'offerta tecnica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto;
- iii. nell'offerta economica da esso presentata ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 14 - Tipo di Contratto

L'appalto pubblico di servizi, come definito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ss) D.Lgs. 50/2016, ed avente ad oggetto la realizzazione del web visitor center integrato per i Siti Unesco della Regione Toscana, rinviene la propria disciplina in ogni clausola del presente Contratto, nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nell'Offerta Tecnica prodotta in sede di offerta dall'Aggiudicatario e nelle norme di legge in tali atti richiamate o ad essi comunque pertinenti. In via residuale si applica la disciplina contenuta nel Libro VI, Titolo III, Capo VII 'Dell'Appalto', artt. 1655 e ss. del codice civile.

Art. 15 - Condizioni generali di esecuzione del contratto di appalto.

Nell'esecuzione del Contratto:

- i. l'Esecutore sottoscrive il Contratto nei termini indicati dalla Committente obbligandosi, con la presentazione dell'offerta prima e con la sottoscrizione del Contratto poi, a garantire l'immediata esecuzione di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente;
- ii. l'Esecutore dovrà eseguire le prestazioni previste nei documenti di gara, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite e in ipotesi accettate, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente;

- iii. il corrispettivo massimo del presente Contratto costituisce unicamente l'impegno alla spesa che la Committente potrà sostenere;

Art. 16 - Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni

Per le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto si rimanda al dettaglio contenuto nel Capitolato Tecnico e nelle Specifiche Tecnologiche (cfr. Allegato 1 - Capitolato Tecnico e 4. Allegato 2 – Specifiche Tecnologiche).

La completa esecuzione nei termini indicati, costituisce prestazione essenziale ai fini dell'esatto adempimento. L'Esecutore dovrà quindi provvedervi a propria cura, spese e rischio. L'Esecutore potrà ricorrere ad altri operatori economici, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni manutentive, soltanto nei limiti di legge e, configurandosi tali rapporti come sub-contratti o subappalti, saranno ammissibili e leciti a condizione che in gara ne abbia dichiarato la volontà, e che in fase di esecuzione fornisca alla Committente tutta la documentazione necessaria per i relativi controlli adempimenti ed autorizzazioni. In caso contrario, non sarà autorizzato, con ogni conseguenza contrattuale e di legge. La domanda di autorizzazione proposta dall'Esecutore, che non abbia dichiarato in gara di voler ricorrere a subappalti e/o sub-contratti, è per legge non meritevole di accoglimento e quindi sarà in ogni caso respinta, non potendo la Committente agire legittimamente in modo diverso. Si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

PARTE IV
SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 17 - Prestazioni oggetto del Contratto.

L'Esecutore si impegna ad eseguire, a richiesta della Committente come da disposizioni che seguono, tutte e ciascuna le prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti/modi/termini di cui al Capitolato Tecnico e alle Offerte tecniche prodotte.

Si fa espresso richiamo a quanto contenuto nei documenti di gara: **Allegato 1-Capitolato Tecnico** Punti 1, 2, 3, 4 e 5; **Disciplinare di Gara** Art. 3.

Nello specifico:

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell'Aggiudicatario]

PARTE VI
CONTENUTI ECONOMICI DEL CONTRATTO

Art. 18 - Corrispettivo e fatturazione

Il corrispettivo riconosciuto all'Aggiudicatario per il presente accordo quadro è così articolato:

Lotto 1

Il corrispettivo riconosciuto all'Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € _____ (euro _____) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell'importo complessivo offerto sono pari a € _____ (euro _____) oltre IVA di legge.

Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Esecutore a qualsiasi pretesa.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

Lotto 2

Il corrispettivo riconosciuto all'Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € _____ (euro _____) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell'importo complessivo offerto sono pari a € _____ (euro _____) oltre IVA di legge.

Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Esecutore a qualsiasi pretesa.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

In merito alla fatturazione si fa presente che:

- FST, a partire dal 01/01/2019 è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla nuova normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto da quella data le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il codice univoco M5UXCR1 e per mail in formato .pdf alla Responsabile progetto (f.chiocci@fst.it);
- FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment;
- la fatturazione sarà organizzata come segue:
 - Lotto 1:
 1. 20% all'approvazione da parte di FST del progetto operativo
 2. 60% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo
 3. 20% all'approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti e/o codice sorgente previsti
 - Lotto 2:
 1. 30% all'approvazione da parte di FST del progetto operativo
 2. 50% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo
 3. 20% all'approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti e/o codice sorgente previsti.
- le fatture validate saranno saldate da parte di FST a 30 gg. d.f.f.m., previa validazione del SAL da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto;
- nel campo descrizione delle fatture dovrà essere inserito il dettaglio del servizio erogato e il riferimento al SAL prodotto, riportando la seguente dicitura:

per il Lotto 1:

Servizio di realizzazione del sito web per i Siti Unesco della Toscana

Lotto 1 - Realizzazione di un Sito web con funzione di visitor center virtuale

CIG: 7791711353 - Codice commessa: PROG/88

per il Lotto 2:

Servizio di realizzazione del sito web per i Siti Unesco della Toscana

Lotto 2 - Realizzazione di una strategia di gamification del patrimonio dell'umanità UNESCO della Toscan

CIG: 77917378C6 - Codice commessa: PROG/88

Le fatture saranno saldate previa verifica della regolarità contributiva da parte di **FST** presso gli enti competenti.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell'Aggiudicatario]

PARTE VII GARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALI

Art. 19 – Livelli di qualità delle prestazioni e dei materiali impiegati

I materiali impiegati debbono essere di primaria marca e di larga diffusione, avere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere rispondenti alle norme di settore vigenti; la rispondenza dovrà essere attestata da appositi certificati di omologazione ai sensi delle vigenti leggi in materia, in relazione all'ambiente in cui vengono installati.

Tutti i materiali, prima della loro installazione, dovranno essere sottoposti all'esame ed all'accettazione del Direttore dell'esecuzione del Contratto che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli esistenti, o non possedessero i requisiti e le qualità richieste.

Art. 20 – Penali

La Committente si riserva di risolvere il presente contratto nei seguenti casi di inadempimento:

1. mancata realizzazione e/o ritardo nella consegna, rispetto ai tempi previsti e concordati tra le parti, da parte del fornitore di un progetto tecnico o di altro elemento documentale che soddisfi in modo adeguato i requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e nelle Specifiche Tecnologiche e nei documenti di gara,
2. inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati,
3. indisponibilità/irreperibilità accertata delle persone preposte a svolgere i servizi presso le sedi indicate dalla Committente.

Per la mancanza 1: in caso di mancata consegna nei tempi indicati concordati risulterà in una mora a carico dell'impresa del 30% del preventivo approvato. Si ricorda che questa penale si applica anche in presenza di una assenza o grave insufficienza nella esecuzione del progetto esecutivo relativo al Lotto 2.

Per le mancanze 2 e 3: la Committente contesterà per iscritto l'inadempimento richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte della Committente. Inoltre, comunicherà l'applicazione delle penali nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00) giornaliera per ogni giorno successivo a quello feriale di ricevimento della comunicazione fino ad un massimo del 10% dell'importo aggiudicato.

Trascorso il termine sopra indicato, in caso di mancate giustificazioni e/o nel caso in cui le motivazioni addotte non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento all'Aggiudicatario, perdurando l'inadempimento, la Committente procederà ad inviare formale diffida all'Aggiudicatario ai sensi dell'art.1454 del codice civile, assegnando allo stesso un ulteriore termine di 48 ore per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto; durante l'ulteriore periodo assegnato le penali verranno applicate nella misura massima.

In caso di applicazione delle penali, la Committente ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti all'Aggiudicatario in relazione al presente contratto, nonché sulla cauzione definitiva.

In caso di risoluzione, la Committente potrà rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, nonché sulla cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell'Aggiudicatario]

PARTE VIII
NORME GENERALI E DI CHIUSURA

Art. 21 – Proprietà intellettuale e garanzie

Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente appalto comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività di cui all'Art.17 (cfr Capitolato tecnico), durante tutta la durata dell'appalto, la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche secondo quanto previsto dalla legge n. 633/41.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a mettere a disposizione della Committente una versione completa di tutti i materiali prodotti, in primo luogo il codice sorgente dell'intero sito. Si rimanda per un maggior dettaglio al Capitolato tecnico.

L'Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto sui beni materiali e immateriali di FST ivi inclusi i dati, le informazioni e/o i software di proprietà di FST nonché sul software e beni materiali e immateriali di terze parti e sarà responsabile, senza limitazione alcuna, per qualsivoglia perdita e/o danneggiamento imputabile al medesimo Aggiudicatario, suoi consulenti e/o subappaltatori, se autorizzati da FST, impegnandosi a manlevare e tenere indenne FST da ogni responsabilità al riguardo, anche successivamente allo scioglimento o cessazione dell'efficacia del presente contratto a qualsiasi causa dovuta.

L'Aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente contratto. Qualora a causa della violazione, FST non possa usufruire dei servizi oggetto del presente contratto l'Aggiudicatario si impegna ad ottenere prontamente a proprie spese e a discrezione di FST o (i) il diritto per FST di continuare ad utilizzare i servizi, (ii) la modifica dei servizi in modo che non integrino una violazione, o (iii) il rimborso del prezzo dei servizi. L'Aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel regolamento 1828/2006 ed in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

Art. 22 – Recesso unilaterale

La Committente può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di autotutela. Il mantenimento del servizio oggetto del presente Contratto è infatti sottoposto alla verifica delle risorse effettivamente rese disponibili alla Committente dalla programmazione delle sue attività e da quelle regionali. Pertanto, la Committente declina ogni responsabilità in caso di eventuale annullamento.

In tal caso, l'Esecutore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino a quel momento, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

È fatto divieto all'Esecutore di recedere dal presente contratto di appalto.

Art. 23 – Cauzione definitiva

La garanzia di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016 costituita dall'Appaltatore è progressivamente svincolata, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare di questa Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 questa Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito:

- per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
- per la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria se prevista

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell'Aggiudicatario]

Art. 24 – Riservatezza

Ai fini della presente scrittura, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni relative ai contatti, agli incontri e alle attività intraprese dalle Parti per esecuzione del contratto, che le Parti potranno scambiarsi, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.

Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:

- a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;
- b) la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

Fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari al procedimento di formazione della rispettiva volontà, le Parti si obbligano a mantenere riservate e strettamente confidenziali tutte le Informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza. In particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra a:

- conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- impedire che persone non autorizzate possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia in possesso esclusivamente per le finalità di cui alla presente scrittura;

- non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna delle Informazioni Riservate;
- restituire alla Parte cui si riferiscono, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
- distruggere, su semplice richiesta della Parte cui si riferiscono, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto avranno una durata corrispondente alla durata del presente accordo e proseguiranno fino a due 2 (due) anni dopo della sua cessazione, per qualsivoglia motivo.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e dal 25 maggio 2018 dal Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.

L'Esecutore ha il diritto di accesso e di rettifica dei suoi dati personali.

Per ogni questione riguardante questi ultimi, l'Aggiudicatario si rivolge al Delegato alla protezione dei dati. L'Esecutore ha il diritto di rivolgersi in ogni momento al Garante europeo per la protezione dei dati.

Art. 26 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all'esecuzione del presente Contratto con FST (i CIG attribuiti dall'Autorità di Vigilanza sono i seguenti: **CIG: 7791711353 - Lotto 1; CIG: 77917378C6 - Lotto 2**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 27 – Oneri tributari e spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per l'imposta di bollo.

L'IVA è a carico della FST; l'imposta di bollo, di registro e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico del contraente.

Art. 28 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto di appalto, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.